



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di impresa

R.G. n. 26493-1/24

Il Giudice, sciogliendo la riserva ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La Liquidazione giudiziale di Cooperativa Martina in liquidazione, a seguito del ricorso per inefficacia promosso da Gaspari Elena ex art. 669 novies cpc del precedente sequestro conservativo concesso con ordinanza di data 26.6.2024 e confermato in sede di reclamo con ordinanza di data 15.10.2024, ha depositato nuovo ricorso per sequestro conservativo in corso di causa nei confronti del suo ex amministratore Elena Gaspari, rimasta in carica quale componente del Cda dal 1.2.2019 al 12.10.2021.

In premessa, chiariva che la declaratoria di inefficacia del sequestro, alla quale di fatto è subordinato l'accoglimento dell'odierno ricorso, non preclude la riproposizione di nuova istanza cautelare, a condizione siano sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora.

Esponeva che unico committente della cooperativa era il Consorzio San Zeno, il quale si aggiudicava le commesse ad un prezzo molto competitivo e subappaltava i lavori alle proprie consorziate, pagandole solo parzialmente.

Le cooperative fatturavano con iva al Consorzio, beneficiario di Iva a credito, senza tuttavia versare all'Erario l'Iva dovuta.

La Liquidazione giudiziale imputava alla resistente i seguenti atti di mala gestio:

-mancato pagamento dei debiti erariali, che, durante la sua gestione, si erano incrementati dell'importo di € 147.671,49; era maturato un debito per sanzioni pari ad € 82.056,89 e per interessi pari ad € 31.337,76, per un complessivo importo di € 113.394,65; non essendo la Cooperativa in grado di pagare i debiti erariali, avendo da tempo perso il patrimoniale sociale, la società avrebbe dovuto essere posta in liquidazione, in modo da impedire la maturazione di ulteriori sanzioni ed interessi;





- mancata riscossione dei crediti vantati dalla cooperativa nei confronti del Consorzio San Zeno, incrementatosi durante la sua gestione dell'importo di € 250.131,11; gli amministratori non si erano attivati per la riscossione di tale credito, attualmente non più recuperabile, essendo stati sottoposti tutti i beni del Consorzio a sequestro preventivo.

In punto periculum in mora, deduceva sia l'incapienza sotto il profilo oggettivo posto che la resistente risultava priva di beni aggredibili ad eccezione di un unico immobile sito nel Comune di San Martino Buon Albergo, come anche confermato in sede di esecuzione del sequestro, sia sotto il profilo soggettivo, avendo, con le proprie condotte omissive di mancata riscossione dei crediti verso il Consorzio San Zeno, indebitamente avvantaggiato quest'ultimo, di cui era A.U. il di lei marito convivente Vincenzo La Manna.

Inoltre, in prossimità dell'unico immobile di proprietà della Gaspari, da alcune fotografie scattate nell'agosto 2023, risultava apposto un cartello di vendita, proprio in concomitanza con l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della cooperativa dalla stessa amministrata.

Concludeva chiedendo, nella denegata ipotesi in cui sia dichiarata l'inefficacia del sequestro conservativo concesso con provvedimento n. cron. 1999/24 depositato il 26.6.2024, la concessione del sequestro conservativo su tutti i beni mobili, immobili, crediti di Elena Gaspari, fino a concorrenza della somma di € 164.794,64.

Si è costituita in giudizio Elena Gaspari, eccependo la carenza di interesse ad agire in capo alla curatela, essendoci già un sequestro trascritto sull'immobile.

Deduceva di essere stata una mera dipendente della società, di aver svolto mansioni impiegate relative al personale della cooperativa e di aver agito sotto la direzione del sig. Favalli.

In qualità di amministratore non aveva alcuna delega, non aveva accesso ai documenti sociali, né si occupava della tenuta della contabilità, né poteva agire nei confronti del Consorzio per il recupero del credito, facoltà queste spettanti al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico.

In secondo luogo, deduceva che il Consorzio vantava dei controcrediti nei confronti della cooperativa, l'uno portato dalla scrittura privata di data 31.3.2023, pari ad € 128.004,71 per costi sostenuti nell'interesse della consorziata Cooperativa Martina negli





anni 2018, 2019 e 2020, l'altro portato da un verbale di accertamento notificato dall'Inps, pari ad € 84.261,00, in forza del quale il Consorzio era coobbligato solidale ex art. 29 Legge Biagi.

Tale accertamento era stato impugnato sia dal committente Parco Natura Viva, sia dal Consorzio San Zeno, con esito negativo.

Infine, rammentava che la Curatela non poteva limitarsi ad allegare l'inerzia del creditore rispetto alla mancata riscossione del credito, ma doveva anche provare che il credito è divenuto inesigibile a causa di quella inerzia.

Orbene, il sequestro penale, provvedimento peraltro non definitivo, era stato trascritto sui beni immobili del Consorzio in data 11.9.2023; la Gaspari cessava dalla carica nell'ottobre 2021.

Nei due anni intercorsi tra la cessazione della carica e il sequestro penale ben avrebbe potuto la cooperativa procurarsi un titolo esecutivo nei confronti del Consorzio, alla luce degli ottimi risultati economico-patrimoniali conseguiti in quel periodo dal Consorzio.

Ribadiva la carenza di periculum in mora, evidenziando che la scarsa possidenza patrimoniale del debitore non è sufficiente di per sé ad integrare il pericolo, dovendo sussistere il rischio di atti di depauperamento del patrimonio.

Assumeva che l'immobile della resistente non era mai stato posto in vendita e chiedeva di assumere come informatore il titolare dell'agenzia immobiliare, che già aveva rilasciato dichiarazione scritta, con cui affermava di non aver mai ricevuto incarichi di vendita dalla sig.ra Gaspari.

Il cartello di vendita era stato apposto su un'unità limitrofa a quella di proprietà della Gaspari ed era irrilevante che quell'immobile non fosse stato venduto.

Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi che si espongono.

La liquidatela ha fatto valere l'azione sociale di responsabilità; dalla natura contrattuale di tale azione consegue che sull'attore grava esclusivamente l'onere di dimostrare l'inadempimento (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra quest'ultimo e il danno verificatosi, mentre sull'amministratore incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.





MANCATO PAGAMENTO DEBITI nei confronti dell'ERARIO

In linea generale, il pagamento delle imposte e degli oneri contributivi e previdenziali costituisce un dovere specifico degli amministratori di società e l'inadempimento degli obblighi tributari espone gli amministratori a responsabilità verso la società per il carico sanzionatorio derivante dalle violazioni riscontrate in sede di accertamento tributario.

Il danno può, quindi, essere commisurato soltanto sulla base dell'entità delle sanzioni comminate dall'amministrazione finanziaria e dagli interessi maturati successivamente alla scadenza del termine legalmente previsto, poiché tali esborsi sarebbero stati evitabili qualora l'amministratore, utilizzando l'ordinaria diligenza, avesse provveduto ad adempiere ai propri obblighi in modo regolare.

Peraltro, è possibile ravvisare una responsabilità dell'amministratore solo in presenza di una condotta colpevole dello stesso che ricorre allorché:

- l'amministratore -pur potendo provvedere al pagamento, in modo da evitare il lievitare del debito- non lo abbia fatto senza giustificato motivo (Tribunale Roma sent. 18437 del 2017; 1320 del 2023);
- pur versando la società in stato di scioglimento, l'amministratore abbia proseguito illegittimamente l'attività di impresa, assumendo nuovo rischio imprenditoriale e contraendo nuovi debiti per sanzioni ed interessi con riferimento alle imposte non pagate che la cooperativa non avrebbe altrimenti contratto, se fosse stata posta tempestivamente in liquidazione, come accaduto nel caso di specie.

L'importo maturato nei confronti dell'Erario per interessi (€31.337,76) e sanzioni (€ 82.056,89) ammonta complessivamente ad € 113.394,65 nel periodo di carica della Gaspari.

La resistente risponde di tale addebito.

MANCATA ESCUSSIONE CREDITI NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO SAN ZENO

La Liquidatela lamentava il fatto che gli amministratori della fallita non avessero mai azionato i crediti vantati nei confronti del Consorzio San Zeno, unico committente di Coop. Martina, e che il credito si è incrementato nel corso degli anni.

In particolare, durante la permanenza in carica della resistente Gaspari si è avuto un incremento di tale credito di € 250.131,11 e il danno sarebbe da determinarsi in pari





importo, ovvero nella somma che la resistente avrebbe negligenemente omesso di recuperare.

In primo luogo, la resistente pretenderebbe di andare esente da responsabilità in quanto ella solo formalmente sarebbe stata amministratrice della Cooperativa Martina, ma nella sostanza sarebbe stata priva dei poteri gestori connaturati alla carica.

La questione è già stata trattata in sede di reclamo, avendo il Collegio osservato che: “da Statuto, il Consiglio di Amministrazione era investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e che il Presidente del CdA era unicamente “autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciando quietanza”, oltre ad avere la rappresentanza legale della società.

Tale circostanza non esonerava la Gaspari, in qualità di componente del CdA all'interno del quale i consiglieri risultavano privi di specifiche deleghe, ad esimersi dall'esercitare la propria carica con la diligenza richiesta e a vigilare ed attivarsi al fine di preservare l'integrità del patrimonio sociale e porre rimedio alle eventuali illegittimità rilevate.

Ne consegue che la reclamante non può, pertanto, essere ritenuta esente da responsabilità per i danni subiti dalla società per effetto dell'inosservanza dei doveri connaturati alla carica gestoria ed in particolare per non aver rilevato l'ingente esposizione debitoria del Consorzio verso la Cooperativa Martina e per non essersi prontamente attivata per il recupero dei crediti, che, anzi, durante gli anni di gestione della Gaspari aumentavano ulteriormente”.

La resistente ha, inoltre, opposto degli asseriti controcrediti del Consorzio San Zeno nei confronti della Cooperativa Martina, il primo portato dalla scrittura di data 31.3.2023, stipulata tra la cooperativa Martina e il Consorzio san Zeno, nella quale veniva dato atto che sussisteva un controcredito del Consorzio riferito ai costi sostenuti da quest'ultimo negli anni 2018, 2019 e 2020 di cui alla fattura n. 288 del 21.3.2022, pari ad € 128.004, 71, che veniva posto in compensazione con il credito vantato dalla Cooperativa, pari ad € 506.940,38, da versarsi a mezzo pagamenti rateali.

Orbene, le deduzioni opposte dal Fallimento per la prima volta in sede di reclamo sull'inopponibilità a sé della suddetta scrittura privata erano state considerate tardive e non esaminabili.





Nel giudizio di merito, sono state tempestivamente riproposte e ricevono una favorevole delibazione.

In primo luogo, la scrittura privata è priva di data certa opponibile al Fallimento ed è stata predisposta in occasione del procedimento che ha condotto alla declaratoria di fallimento della cooperativa.

In secondo luogo, non è stato prodotto l'originale elettronico (obbligatorio) della fattura n. 288 del 31.3.2022 citata nella suddetta scrittura e non vi è alcuna traccia del debito nella contabilità della fallita, il cui libro giornale risulta chiuso al 31.12.2021.

Infine, risulta quantomeno inverosimile che il credito derivante da prestazioni risalenti nel tempo (al 2018,2019 e 2020) e di significativo importo sia stato fatturato a distanza di anni.

Quanto poi al secondo credito opposto in compensazione, relativo al verbale di accertamento dell'Inps, peraltro di gran lunga inferiore al credito vantato dalla cooperativa nei confronti del Consorzio, non vi è alcuna prova che l'importo oggetto di accertamento sia stato pagato dal Consorzio e che in forza in tale pagamento il Consorzio abbia diritto di agire in regresso.

Infine, la resistente deduceva che non vi sarebbe prova del nesso di causa tra la condotta omissiva della Gaspari e l'inesigibilità del credito, a seguito del sequestro trascritto ben due anni dopo la cessazione dalla carica della Gaspari.

Correttamente, parte resistente richiamava la giurisprudenza che ha evidenziato come il fallimento debba dare prova anche del nesso di causa: ed invero, quando sia imputato all'organo amministrativo il mancato incasso d'un credito, maturato dalla società in bonis prima del fallimento, non è sufficiente allegare l'inerzia degli amministratori nella riscossione di esso, occorrendo anche allegare e provare che il credito è divenuto inesigibile a causa di quella inerzia cfr. (Corte appello Venezia, Sentenza n. 823 del 06/03/2019).

È pacifico che tutti gli immobili di proprietà del consorzio sono stati attinti da sequestro preventivo, misura provvisoria ma allo stato ancora attuale, sicché è plausibile e verosimile che il Fallimento, dovendo agire esecutivamente a fronte dell'inadempimento del Consorzio, non possa all'attualità trovare soddisfacimento delle proprie ragioni, a causa del suddetto sequestro.





Orbene, il fatto che siano intercorsi due anni tra la cessazione della carica e il sequestro non elide il nesso di causa; piuttosto ciò potrebbe al più comprovare che anche i successivi amministratori avrebbero dovuto potuto attivarsi e che potrebbero rispondere in solido con Gaspari ex art. 2055 cc.

Ma trattandosi di litisconsorti facoltativi, il creditore può liberamente scegliere di chiamare in giudizio anche uno solo di essi.

Sul punto, si è inoltre già espresso in sede di reclamo il Collegio, motivando persuasivamente che “Va, inoltre, osservato che ove la Gaspari avesse esercitato diligentemente la propria carica, attivandosi tempestivamente per il recupero del credito, il Consorzio avrebbe potuto essere escusso fruttuosamente, dal momento che l’ente era, per ammissione della stessa Gaspari, pienamente capiente...Si ritiene pertanto causalmente ricollegabile alla condotta omissiva della Gaspari la sopravvenuta inesigibilità del credito, ancorché riconducibile ad un fatto sopravvenuto, quale il disposto sequestro preventivo dei beni del Consorzio.”.

Il sequestro è stato chiesto fino a concorrenza dell’importo di € 164.794,64 e, per quanto argomentato, è ampiamente provato un danno imputabile alla Gaspari per tale importo.

Il requisito del *periculum in mora* richiede la prova di un fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. Requisito desumibile, alternativamente, sia da elementi oggettivi, riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, egli possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio (cfr. Cass. 2081/2002; Cass. 6042/1998; Cass. 6460/1996).

Non essendo intervenute variazioni rispetto al compendio probatorio raccolto nei due gradi del precedente giudizio cautelare, viene richiamata la motivazione spesa dal Collegio in sede di reclamo, a fondamento della sussistenza di tale requisito: “osserva il Collegio che se, da un lato, dalle risultanze di causa è emerso che il patrimonio della Gaspari risulta composto dall’unico immobile sito in San Martino Buon Albergo, adibito a casa familiare, dall’altro lato la presente vicenda si iscrive in un contesto che denota grandi opacità ed interessenze nella gestione della Cooperativa Martina e del Consorzio San Zeno, anche nel periodo di gestione della Gaspari, che inducono a



propendere per una prognosi sfavorevole in relazione a future condotte dispositive della stessa”.

In conclusione, il sequestro deve essere concesso per l'importo di € 164.794,64.

Spese alla sentenza.

P. Q. M.

visti gli artt. 669-quater c.p.c. e 671 c.p.c.

1) in accoglimento del ricorso proposto da Liquidazione Giudiziale della Cooperativa Martina in liquidazione autorizza il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e crediti della resistente Elena Gaspari in favore del Fallimento fino all'importo di € 164.794,64=;

2) spese di lite alla sentenza.

Si comunichi.

Venezia, li 28.6.2025

Il Giudice
dott.ssa Chiara Campagner

